



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

PROCEDIMENTO F.I.G. N. 165/2016

A CARICO DEL MINORE MATTEO MARONATI

Premesso che

- A) A seguito dell'invio, in data 22 maggio 2016, di rapporto informativo da parte del Direttore del Circolo "Golf Club Barlassina" signor Lorenzo Giani, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara disputata in data 20 maggio 2016 presso lo stesso Circolo "Invitational EMC", la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Matteo Maronati (nato il 16 marzo 1999 tessera federale n. 149253), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federagolf.it).
- B) In data 23 maggio 2016, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige).

CONSIDERATO CHE

- 1) Nel citato rapporto informativo il Direttore del Circolo "Golf Club Barlassina" riferiva che, al termine della gara "Invitational EMC", venivano esposte le classifiche e annunciati i vincitori durante la premiazione; il giorno successivo il minore Matteo Maronati si

presentava in segreteria denunciando che, nella gara del giorno prima, alla buca n. 10 aveva fatto 6 anziché 4 come erroneamente scritto sullo score.

- 2) A quel punto il Direttore del Circolo chiedeva al Maronati come mai si fosse sbagliato e lo stesso riferiva che a quella buca aveva giocato due palle, l'originaria e la provvisoria, la prima a destra al confine del campo pratica che è fuori limite e la seconda in fairway.
- 3) Il giocatore riferiva inoltre che, prima di arrivare sulla palla, era passato parecchio tempo perché tutti i suoi compagni di gioco avevano tirato brutti colpi e palle provvisorie, così che il minore si dimenticava della palla originaria e proseguiva il gioco con la provvisoria.
- 4) I compagni di gioco peraltro, evidentemente concentrati nel loro gioco, non prestavano attenzione a quanto accaduto né eccepivano alcunchè.
- 5) Va rilevato peraltro che il minore Maronati Matteo non ha vinto alcun premio nella gara sopra indicata e si è spontaneamente presentato a denunciare il suo errore, cosa che non avrebbe certamente fatto se fosse stato in malafede.

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto Giudice Sportivo, tenuto conto delle circostanze complessive, ritiene non ravvisabile alcun dolo a carico del giocatore Matteo Maronati che si è spontaneamente presentato a denunciare il suo punteggio errato alla buca n. 10 e conseguentemente ritiene infondata un'accusa di illecito

sportivo a carico del medesimo ai sensi del Regolamento di Giustizia.
Pertanto, il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Regolamento di Giustizia (di pronunciarsi "senza udienza e con immediatezza") dichiara il non luogo a procedere e dispone la

ARCHIVIAZIONE

del procedimento n. 14s/2016.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Bergamo, 13 settembre 2016.

Il Giudice Sportivo per I Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina